

Prot. 69 del 05/09/2021

Gentile Sottosegretario

On.le Valentina Vezzali.

**Oggetto: D.Lgs. 36/2021.**

Gentile On.le, a riscontro della Sua Cortese richiesta dell'11/8/2021, di un contributo scritto circa gli effetti legati all'applicazione del dl 36/2021, nel ringraziarLa per l'opportunità offerta, Le rappresento quanto segue.

Premessa:

la presente nota è sottoscritta dall'Ente di Promozione Sportiva **A.S.C. – Attività Sportive Confederates**, che rappresento, e dalla **Confederazione dello Sport**, organo di rappresentanza datoriale **di Confcommercio Imprese per l'Italia**, di cui A.S.C. è Socio Fondatore, di cui sono Presidente.

La Confederazione dello Sport ha sottoscritto, con le parti sociali SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM, il 22 dicembre 2015, l'unico CCNL di fatto applicato nel settore sportivo profit e no profit nel nostro Paese (in fase di rinnovo), come attestato dai dati INPS .

Il contratto che è stato sottoscritto nel 2015 dalle citate Organizzazioni ha prodotto nel settore di riferimento, un aumento dei contrattualizzati, che superano le 35.000 unità, con la creazione di oltre 10.000 posti di lavoro.

Questo contratto costituisce benchmark economico e punto di riferimento giuridico per tutte le sigle operanti nel settore, giacché, successivamente alla sua redazione, altre sigle, sindacali e non, si sono limitate a copiarlo e farlo proprio senza aggiungervi alcunché.

La sua forza, nei numeri e nella volontà di copiarlo da parte di altri, discende direttamente dal cuore delle sue trattative giacché queste non furono il mero reiterare (e rimasticare) di precedenti testi ma costituì il risultato di un lunghissimo lavoro di riflessione congiunta da parte dei suoi sottoscrittori che portò al primo vero e proprio contratto per gli operatori dello sport (fino ad allora, infatti, il CCNL della categoria era in effetti un mero adattamento del più generale accordo relativo ai lavoratori del settore servizi).

Così, a partire dal 2016, i dipendenti del settore dello sport hanno potuto giovare di un sistema contrattuale ad hoc che prevedeva l'esistenza di categorie ben definite per il loro mondo del lavoro, l'integrale riferimento al sistema nazionale delle qualifiche del CONI e una serie di istituti che prendevano atto della fisiologica flessibilità operativa delle imprese del settore e dei lavoratori.

Una flessibilità tipica di un settore in cui, più che in altri, la forza motrice del lavoro riposa nella grande passione di istruttori e tecnici per singole discipline sportive e nella grande volontà di innovare e condividere con gli utenti del servizio sportivo lo spirito che solo lo sport può dare.

Per la prima volta nella storia, poi, si è dotato il sistema del lavoro sportivo di forme di assistenza sanitaria e previdenziali integrative le quali hanno arricchito di ulteriori novità uno strumento contrattuale che si è dimostrato estremamente interessante in un settore così gravemente afflitto dalla piaga del precariato.

Anche nell'attuale fase di rinnovo le scriventi organizzazioni hanno preso atto della necessità di insistere in una strada congiunta che possa portare a maggiori e migliori risultati, considerando come imprese e lavoratori hanno dimostrato una grande sensibilità a temi di estrema rilevanza, quali la sicurezza e il lavoro a distanza.

Di qui la valutazione di inviare congiuntamente la presente nota e la richiesta di un incontro con i Suoi uffici.

La motivazione della richiesta d'incontro riposa nella volontà di consentire al Dipartimento, unitamente all'INPS e al Ministero del Lavoro (entrambi entità interessate all'applicazione del contratto e alle verifiche sul territorio) di poter costituire un tavolo tecnico, a latere della contrattazione collettiva, che possa, da un lato consentire di aiutare le scriventi parti sociali a redigere un accordo compatibile con la ratio politica della riforma soprattutto tenendo conto delle peculiarità del rapporto di lavoro sportivo, della necessità di definire maggiormente ambiti di tutela e di distinzione rispetto alle altre figure presenti nel mercato (i.e. collaborazioni) ed evitare ingiuste competizioni economiche tra gli operatori.

Su questi punti, appare chiaro che la riforma, pur se incentrata nel senso di voler trovare un criterio di distinzione, non abbia ancora colto nel segno e ampli sono i margini di aleatorietà circa cosa si intenda per lavoro sportivo alla luce delle diverse figure analizzate dal legislatore del Decreto Legislativo in argomento.

Le seguenti riflessioni, che troverà nel successivo paragrafo, sono proprio volte a depotenziare margini di aleatorietà e sacche di assenza di tutela per lavoratori, soprattutto giovani o molto giovani, che costituiscono un numero rilevante.

Non vi è alcun intento di condannare o giudicare il sistema del volontariato sportivo e la rilevanza dello stesso nel diffondere la buona pratica sportiva.

Di certo, però, non possiamo non stigmatizzare questa vera e propria guerra tra poveri e questi abusi che impediscono, soprattutto a tanti giovani, di sperare nel futuro con sicurezza.

\* \* \*

### **1. Le nostre riflessioni.**

Di seguito una serie di punti in merito alle quali parrebbe che il testo del decreto legislativo ancora non abbia raggiunto quel grado di certezza atto a costituire una misura efficace per la soluzione della gran parte delle problematiche tutt'ora esistenti e che non possono costituire un freno alla riapertura e al rilancio del settore:

#### **a) in ordine al rapporto di lavoro amatoriale (art. 29 del D.Lgs.).**

Tali prestazioni definite "amatoriali" (libere da fiscalità fino alla soglia di 10mila euro) rimangono residuali ed eccezionali e non potranno certo evitare fenomeni di abuso al mero fine evasivo.

L'assenza di una precisa definizione di "finalità amatoriali" che parrebbero le uniche legittimanti il rimborso nella c.d. fascia detassata (o esente) dei 10.000 euro e p.e. l'esclusione dei Direttori di Gara fra i soggetti legittimati a prestazione attività di tipo amatoriale, non garantiscono le necessarie certezze al mondo sportivo. Tra l'altro non si comprendono i soggetti che potranno essere "percettori" di detti premi, indennità e rimborsi non specificando con il termine "amatore" se si tratti di soggetto estraneo al sodalizio oppure un tesserato, partecipante, associato.

Infine non è chiara la conseguenza (anche ai fini degli adempimenti), in capo ai soggetti eroganti del superamento, per il singolo percettore, della soglia di non imponibilità nel caso di una pluralità di committenti, ovvero di violazioni commesse da uno di essi.

In ordine alla qualificazione dell'indennità di trasferta, poi, sarà possibile riconoscerla solo in ragione degli effettivi spostamenti, del presunto amatore, dal luogo ove abitualmente svolge la propria attività; sarà immaginabile un rimborso spese analitico solo se le stesse siano documentate.

Più difficile, invece, rintracciare il discrimine tra un rimborso spese forfettizzato e un corrispettivo che mascheri una retribuzione lavorativa. L'utilizzo di mezzi propri funzionali alla prestazione, l'utilizzo dell'auto propria, l'anticipazione per conto dell'ente di spese routinarie, potrebbero essere tutti validi giustificativi del rimborso forfettario.

Si propone, nell'attesa dei necessari chiarimenti, di:

- eliminare il riferimento alla circostanza che tali emolumenti siano da riconoscere “in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive”: ciò creerebbe una disparità di trattamento tra amatori che promuovono discipline sportive che non prevedono lo svolgimento di attività competitive (ad esempio ginnastica per la salute per anziani) o che coinvolgono atleti che per età non possono partecipare ad attività competitive/agonistiche (bambini di età inferiore a quella prevista dai regolamenti degli Organismi sportivi) e invece amatori che svolgono attività competitive tese al raggiungimento di risultati sportivi;
- sostituire il riferimento alla qualificazione come prestazioni di natura professionale, locuzione che potrebbe essere confusa con la prestazione degli sportivi professionisti, con la locuzione “prestazioni di natura lavorativa”;
- affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l'intero importo ma solo per l'importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per prestazioni amatoriali siano attratti nel rapporto di lavoro per l'intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione di difficile gestione.
- Prevedere la certificazione delle somme erogate all'amatore, con indicazione della natura dell'attività e l'entità e la natura del compenso (i.e. indennità, rimborso spese, premio), al pari di quanto oggi previsto per i compensi dei collaboratori sportivi dilettantistici ante riforma. Al di là dello strumento di verifica, occorre garantire le società e le associazioni, così come il percettore, dal rischio di dover giustificare ex post l'entrata sul proprio conto corrente.
- stante la mancanza dell'individuazione soggettiva dell'amatore, inserire, quale requisito per fruire dell'esenzione, l'iscrizione in albi tenuti da Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA), suddivisi per categoria, contenenti tutti i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività amatoriali a carattere sportivo e formativo, con numero di polizza a copertura RCT;
- prevedere una contribuzione ridotta a valere sull'importo erogato all'amatore, pari al 5% dell'importo erogato annualmente, che potrebbe alimentare un fondo da destinare ad esclusivo vantaggio di entità sportive e collaboratori volontari per le loro finalità (ad es. riserva per eventuali emergenze, per il finanziamento di iniziative per la formazione dei lavoratori e per il rilancio di impianti sportivi da affidare ad entità no profit, strumenti mutualistici, sostegno al reddito, welfare ecc.).

**b) Art. 37 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.**

Attesa l'esenzione fiscale e contributiva per i compensi inferiori ad € 10.000,00 si propone, come per le attività amatoriali, una contribuzione con una quota a carico dell'erogante (5%) e una quota a carico del percettore (2%) che possa consentire strumenti di welfare come al punto precedente.

**c) Ulteriori misure a sostegno dello sport.**

Anche se estranea alla richiesta, ci permettiamo di suggerire ulteriori misure a sostegno dello sport.

1) Inserire, previa opportuna autorizzazione della Commissione UE nell'art. 10 DPR 633/72 l'esenzione IVA, o l'introduzione di un'aliquota agevolata al 4% per la prestazione di servizi costituita dallo svolgimento della pratica sportiva dilettantistica, anche per i soggetti profit che potrebbero essere gestiti in una sezione speciale del Registro CONI. In tal modo si ridurrebbero le forme di abuso attualmente esistenti, dovute all'attuale proliferazione di attività no profit strumentali ad evitare l'applicazione del tributo che per altro graverebbe sulle famiglie. Il numero di imprese profit dello sport è estremamente ridotto giacché il sistema premiale di non assoggettamento a tributo dei corrispettivi specifici del settore no profit, porta a ridurre il numero delle entità profit a numeri estremamente ridotti senza che vi sia, quindi, nessun gettito IVA. D'altro canto, l'"emersione" di soggetti imprenditoriali, oltre a generare una maggiore entrata dal settore "sport" quanto a imposte dirette, consentirà a queste realtà di avere un bilancio depositato, una maggiore "cittadinanza" bancaria e di reperire investimenti privati con maggior semplicità.

2) Prevedere una più ampia detrazione fiscale da indicare in dichiarazione per le spese sportive (similmente alle spese sanitarie, senza limiti di età, soprattutto considerando l'incidenza della diffusione dello sport come strumento di riduzione della spesa pubblica derivante dalla riduzione della spesa sanitaria). Anche questa misura, non limitata alle spese sportive in favore di entità no profit, consentirebbe di concentrare l'attenzione sulla pratica sportiva, dunque sull'utente finale e ridurre gli abusi. In alternativa si potrebbe pensare all'introduzione di incentivi per gli utenti dello sport.

3) previsione del riconoscimento della personalità giuridica per tutte le entità no profit che si occupano di sport sotto forma di ASD/SSD, inserite a registro pubblico, come elemento costitutivo della singola entità.

**d) Direttori di gara.**

Considerare Lavoratore sportivo il direttore di gara (arbitro, giudice ecc.), toglie, alla figura che esso rappresenta, il carattere di terzietà necessaria ad assicurarne l'autonomia, ponendo tutta l'organizzazione dell'ordinamento sportivo in seria difficoltà. L'attuale normativa che prevede l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.67 lett. m) del TUIR (esenzione fino ad € 10.000,00) origina dalla legge 133/99

art.25 che, con le agevolazioni ivi previste, consentiva sì di contenere i costi per lo svolgimento delle competizioni ma soprattutto di escludere qualsiasi posizione subordinata della figura.

Per quanto sopra, anche in considerazione del carattere amatoriale puro e fortemente caratterizzata dall'occasionalità della prestazione della figura, si ritiene che la stessa non debba essere ricompresa nella figura del lavoratore sportivo subordinato, se non nelle figure di vertice delle Federazioni ed alle dirette dipendenze delle stesse.

### ***e) La figura dell'atleta quale Lavoratore Sportivo.***

Per queste figure, che ricevono magari piccole somme/indennità periodiche, volte a compensare in parte il sacrificio costante senza gravare eccessivamente sulle famiglie, anche al fine di sostenere il sistema dello sport di base, sarebbe utile prevedere che l'Atleta è lavoratore sportivo al superamento della soglia delle collaborazioni occasionali ordinarie pari a € 5.000,00.

### **Conclusioni**

La direzione impressa dal Legislatore delegato allo schema di Decreto, almeno nella parte lavoro, si presta, a parere dello scrivente, a una inevitabile doppia lettura:

- quella giuridico normativa, attraverso la quale si può apprezzare il tentativo di separare, con chiarezza e decisione, il confine tra le prestazioni lavorative e quelle amatoriali, al fine di definire e circoscrivere delle tutele lavoristico/previdenziali, oggi carenti. A riguardo, simili tentativi potrebbero trovare cittadinanza all'interno delle trattative per il rinnovo del CCNL dello sport, con l'individuazione contrattuale di cosa si intenda per lavoro e cosa, invece, lavoro non è, stante l'ambito volontaristico dell'attività amatoriale;

- quella economico-sociale, attraverso la quale non possono non evidenziarsi le difficoltà degli enti nel sostenere i maggiori costi legati al trasferimento di parte del proprio "personale" da una forte agevolazione di tipo fiscale/contributiva a una disciplina lavoristica che, seppur favorevole, imponga, a ogni modo, degli oneri gestionali e previdenziali mai sostenuti. Il tutto con il rischio di render necessario o, comunque, maggiormente conveniente il rifugio verso forme di lavoro sommerso o di elusione delle tutele sopra menzionate;

Ai fini di assicurare i requisiti di terzietà necessari per la tutela sindacale, all'articolo 25 comma 3 si suggerisce di prevedere che i contratti collettivi nazionali siano stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria con l'assistenza delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate anche paralimpiche e delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

La norma, come scritta, ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, privilegiando la contrattazione collettiva all'interno delle Federazioni, sembra confliggere con i diritti previsti in riferimento ai rapporti tra lavoratori e impresa. I soggetti rappresentanti infatti (istruttori e tecnici), di norma, sono tesserati della Federazione e, a volte, da questa retribuiti. Diversamente da altri ambiti di diritto del lavoro il tecnico/istruttore non avrebbe la tutela di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori giacché eventuali forme di pressione, riferibili al mondo sportivo (basti pensare all'ambito disciplinare).

Si osserva che l'attuale CCNL dello Sport sottoscritto dalla scrivente Confederazione con le sigle sindacali CGIL CISL e UIL e l'Ente Bilaterale dello Sport è il risultato di trattative durante più anni che difficilmente potrebbero esistere tra soggetti facenti parte del medesimo ambito federale e in un regime di riserva giurisdizionale afferente il mondo sportivo.

Certi della vostra attenzione rimaniamo a vostra disposizione per gli approfondimenti necessari e cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.

A.S.C. Attività Sportive Confederates

Confederazione dello Sport – Confcommercio Imprese per l'Italia

